

Registrati |

Accedi |

Newsletter
Mobile

CERCA

HOME [AVVOCATO D'AFFARI](#) CIVILE LAVORO PENALE AMMINISTRATIVO[L'intervista](#) [Mercati e Impresa](#) [News dagli studi](#) [Professione Legale](#)

BANCHE

La supervisione finanziaria nel processo di europeizzazione

Mirella Pellegrini Professore straordinario di Diritto dell'economia, Università Luiss Guido Carli | 17 Dicembre 2012

Tweet

Non sei ancora abbonato a **LEX24**? Per scoprire come farlo [clicca qui](#)

Il sistema bancario italiano, a seguito delle modifiche indotte dalla crisi finanziaria e dei debiti sovrani, risulta inquadrato nel SEVIF (Sistema europeo di vigilanza finanziaria), e, dunque, sottoposto alle forme di supervisione quivi previste. Dal novembre del 2010 l'architettura di vertice dell'ordinamento finanziario europeo si fonda sulla distinzione tra una vigilanza di tipo macroprudenziale, affidata al Comitato europeo per il rischio sistemico (che opera in stretta collaborazione con la BCE), ed una vigilanza di tipo microprudenziale, incentrata su un sistema coordinato di autorità nazionali e tre nuove autorità europee, queste ultime preposte al settore bancario (l'EBA), assicurativo (l'EIOPA) e dei mercati finanziari (l'ESMA). Vengono quindi in considerazione i controlli effettuati dalle autorità europee sopra richiamate congiuntamente all'azione svolta in ambito nazionale da Banca d'Italia, Consob, Covip e Isvap (di recente trasformato nell'Ivass).

Siamo in presenza di un complesso potestativo preordinato al conseguimento della sana e prudente gestione degli appartenenti al settore; in particolare, gli intermediari del nostro paese sono tenuti ad osservare sia le regole di stabilità e trasparenza imposte dalle autorità sopra richiamate, sia le regole di condotta previste dalla normativa nazionale di riferimento, primaria e secondaria.

Più in particolare, va precisato che le autorità europee sono abilitate a fissare standard regolamentari inquadrabili a livello normativo alla stregua di interventi straordinari rispetto a quelli posti in essere dalle autorità nazionali.

Ne consegue che gli organismi europei di vigilanza prevalgono in concreto sulle omologhe entità nazionali nel senso che queste ultime sono tenute ad uniformarsi alle indicazioni fornite dalle prime (si pensi alla problematica della imposizione di stress test agli intermediari bancari).

Una significativa svolta disciplinare nella definizione del contesto autoritativo di vertice europeo è stata effettuata alla fine del giugno scorso dal Consiglio Europeo che ha presentato il Rapporto "Verso un'autentica unione economica e monetaria".

SOCIAL CONDIVISI CLICK 10

Diritto24

Ventiquattrore Avvocato

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos per professionisti e imprese

Soggetta a collazione la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia

Codici e Formule

Trattasi di un progetto nel quale più intense forme di integrazione economica e monetaria sono perseguite attraverso la creazione di una "unione bancaria europea", sulla quale insiste un *meccanismo di vigilanza unico* (cd. SSM: *Single Supervisory Mechanism*) sugli enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'eurozona, affidato alla BCE. Un dettagliato disegno di tale impianto ordinatorio è stato ufficialmente presentato il 12 settembre 2012 dalla Commissione europea, la quale ha esposto in via analitica le modalità con cui dovranno essere assolti dalla BCE i compiti di cui trattasi (ovviamente integrati da adeguate istruzioni da impartire alle autorità nazionali).

Sono evidenti le innovazioni connesse a tale programma riformatore che, per un verso, tende ad omogeneizzare lo svolgimento dell'attività finanziaria all'interno del contesto regionale europeo e, per l'altro, segna l'esplicito riconoscimento alla BCE di una funzione tecnica aggiuntiva ed integratrice rispetto ai compiti di politica monetaria a quest'ultima demandati dai Trattati europei.

Orbene, se, come la stessa Commissione europea ha precisato, l'"unione bancaria" al presente concorre nel determinare la «visione politica di una maggiore integrazione dell'UE», non v'è dubbio che si versa in presenza di cambiamenti istituzionali di significativo rilievo rispetto al vigente modello regolatore dell'attività finanziaria. Ciò in quanto alla realizzazione del predetto progetto di unione bancaria, dovrà accompagnarsi un ridimensionamento del ruolo e delle funzioni tipicamente proprie delle autorità nazionali di vigilanza, con ulteriore erosione delle loro prerogative istituzionali (erosione già avviata - come si è detto - con la creazione del SEVIF).

Al presente, resta tutta da ridefinire la relazione tra la BCE e gli organismi che compongono il SEVIF, i cui poteri di decisione possono essere esercitati, in particolari casi, non soltanto nei confronti delle autorità di vigilanza nazionali, ma anche dei singoli operatori economici appartenenti altresì a paesi, si badi bene, non rientranti nell'area euro.

Da ultimo, volendoci soffermare sulla realtà del nostro paese, la valutazione della problematica in esame non potrà prescindere dal riferimento alla positiva incidenza degli interventi decisi dall'Agenda Monti per porre rimedio alle criticità dell'attuale momento storico. È stato, infatti, delineato in tale agenda un importante programma di riforme (sul regime pensionistico, sul funzionamento del mercato del lavoro, sulle semplificazioni amministrative e le liberalizzazioni dei processi produttivi) che dovrebbe consentire una fuoriuscita dalla recessione ed un recupero delle prospettive di sviluppo economico.

Si individua una realtà ancora colma di incertezze e di esiti non ben definiti; le implicazioni negative di una instabilità politica, qual è quella del nostro paese, rendono particolarmente grave il contesto socio economico in riferimento. Come recentemente è stato sottolineato in letteratura, si profila un futuro nel quale la necessaria subordinazione alle "condizionalità" imposte dalle autorità centrali europee potrà ampliare sempre più il *deficit* di democrazia determinato dal ricorso alla tecnica per il rinvenimento di soluzioni idonee a superare la crisi.

CLICCA PER CONDIVIDERE



©RIPRODUZIONE RISERVATA

Permalink

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2012/12/la-supervisione-finanziaria-nel-processo-di-eu>

Costituzione
Disposizioni sulla Legge in generale
Codice Civile
Codice Penale
Codice di Procedura civile
Codice di Procedura penale
Codice della Strada

Formulario civile

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule civili personalizzabili per il professionista legale.

Formulario penale

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule penali personalizzabili per il professionista legale.



Approfondimenti di LEX24

Convenzione di negoziazione assistita - Il formulario di Lex24

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Il formulario di Lex24

Processo civile telematico - Protocolli, deposito telematico e giurisprudenza

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - Gli aggiornamenti di Lex24

Sentenza ius superveniens, la giurisprudenza di Lex24

DEPOSITO TELEMATICO, gli aggiornamenti disponibili in Lex24

Indennizzo per epatite post-trasfusionale: termine triennale decadenziale o decennale prescrizione?

ACQUISTO PER USUCAPIONE - La giurisprudenza di Lex24

I DOSSIER DI LEX24 - Anatocismo e profili bancari

Strumenti e serv